



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Prot.

Del

Spett.le
Comune di Norcia
Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Pec: comune.norcia@postacert.umbria.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria simultanea sincrona per la variante in corso d'opera del progetto BUL nel Comune di Preci – Trasmissione NULLA OSTA COMUNE DI PRECI – OPEN FIBER SPA 18-25072-30139-30150 –Provincia di Perugia prot. 2019/0034207

Con riferimento alla variante in corso d'opera del progetto Banda Ultra Larga nel Comune di Preci si trasmette, al fine di concludere la Conferenza di Servizi in oggetto, la nota della Provincia di Perugia Servizio Gestione Viabilità prot. n. 2019/0034207 acquisita al prot. com.le n. 9296 del 30/10/2019 *"Variante nulla osta per l'occupazione permanente con attraversamenti/percorrenze stradali con fibre ottiche"* dei seguenti tratti viari:

- Prot. n. 18/25072/9 - SR 209 Valnerina al km 52,400 e al km 53,287 - Tratto: Centro Abitato di Casali di Belforte del Comune di Preci;
- Prot. n. 18/30139/9 - SP 476_3 di Norcia dal km 0,000 al km 0,237 - Tratto: Centro abitato di Borgo Preci del Comune di Preci;
- Prot. n. 18/30150/9 - SP 473_2 di Norcia dal km 14,950 al km 20,700 - Tratto: Centro abitato di Piedivalle - Borgo Preci - Corone del Comune di Preci.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti

Preci 11/11/2019



Il Responsabile dell'area urbanistica
Arch. Giancarlo Boni

Dettaglio Email

Mittente: concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it

Destinatari: comune.preci@postacert.umbria.it

Data: 30-10-2019 Ora: 13:06 Num. Protocollo: 0009296 Del: 30-10-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMP. 8 - NULLA OSTA COMUNE DI PRECI - OPEN FIBER SPA 18-25072-30139-30150. -- Provincia di Perugia Prot 2019/0034207

Testo Email





PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

**VARIANTE NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON
ATTRAVERSAMENTI/PERCORRENZE STRADALI CON FIBRE OTTICHE
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 18/25072/9 (19/22266/1 del 11/07/2019)

Perugia lì 24/09/2019

SR 209 Valnerina

AL KM. 52,400 E AL KM. 53,287 – Lato Destro e Sinistro

TRATTO: CENTRO ABITATO DI CASALI DI BELFORTE DEL COMUNE DI PRECI

Ditta OPEN FIBER SPA

residente in VIA CERTOSA 2

Comune di 20100 MILANO

partita I.V.A. 09320630966

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

- Vista la richiesta in data 28/06/2018-11/07/2019 relativa all'oggetto;
- Vista la L.R. n. 31 del 23/12/2013 emanata dalla Regione dell'Umbria inerente "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni";
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del. C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la L.r. 3/99 così come modificata dalla L.R. 30 del 16/12/2002, con la quale la Regione dell'Umbria delega alla Provincia di Perugia le funzioni dell'Ente Proprietario della Strada;

- Visto il Decreto 01 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- Visto l'Art. 93 , comma 2, del D.L.gs. 01.08.2003, n. 259;
- Visto l'Art. 12, comma 3, del D.L.gs. 15.02.2016, n. 33;
- Visto che in data 27/03/2013 è stato sottoscritto "l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Umbria" tra la Regione dell'Umbria ed il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del quale Infratel Italia è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Tecnico Territoriale allegato all'APQ;
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrato il visto di regolarità espresso dal Responsabile del Procedimento;

NULLA OSTA

All'occupazione per **REALIZZAZIONE OPERE PER POSA FIBRA OTTICA:**

-N° 3 PERCORRENZE MINITRINCEA

[dal Km. 52,400 al Km. 52,600 lato sx ml. 200,00; dal Km. 52,600 al Km. 52,844 lato sx (**NULLA OSTA PRECEDENTE al Km. 52,783 lato dx**) ml. 243,78; dal Km. 52,844 al Km. 53,080 lato dx (**NULLA OSTA PRECEDENTE dal Km. 52,793 al km. 52,964 lato dx**) ml. 234,18]

-N° 1 ATTRAVERSAMENTO TRINCEA

(al Km. 52,844 ml. 5,22 **NULLA OSTA PRECEDENTE al Km. 52,600 ml. 7,00**)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA (QUESTA PERCORRENZA NON VERRA' EFFETTUATA)

(dal Km. 52,783 al Km. 52,793 lato dx ml. 10,00)

-N° 1 ATTRAVERSAMENTO MINITRINCEA

(al Km. 52,964 ml. 7,00)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA BANCHINA

(dal Km. 53,080 al Km. 53,287 lato dx ml. 185,00 **NULLA OSTA PRECEDENTE dal Km. 52,964 al Km. 53,200 lato dx**)

per un occupazione totale di **ml. 875,18, LUNGO LA SR 209 Valnerina dal Km. 52,600 al Km. 53,287**; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Il presente Nulla Osta annulla e sostituisce il precedente prot. 18/25072/9 del 19/10/2018.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di Preci, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
 - 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.
- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.
 - I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.
 - Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia con fax inviato al n. 0743/824543 - posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso fax il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di **50 giorni** decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità sopra riportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorrono le seguenti condizioni di assoggettamento/esenzione del canone d'uso:

In attuazione dell'articolo 10 comma 3, della Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 31 la concessione non è soggetta al pagamento del canone.

- ❑ Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi , il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
- ❑ Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
- ❑ Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni . Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

- ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
- ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.
- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. la concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

CRITERI E ASPETTI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantità di materiale di risulta.

3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili (per gli attraversamenti tali alloggiamenti devono essere già presenti nel raggio di 100 metri relativamente alle strade extraurbane secondarie e locali) ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'ideale struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9.

6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonché di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.

Percorrenza e attraversamento in sotterraneo con Tecnica a basso impatto ambientale "MINITRINCEA"

E' autorizzato lo scavo della sede stradale riferita alla tecnica di posa "minitrincea" - tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm., profondità massima 50 cm.), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-La profondità dell'estradosso della infrastruttura sotterranea potrà essere inferiore ad 1 mt. in deroga all'Art.66 del Regolamento del Codice della Strada così come sancito dal Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

-Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta una accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza dei servizi interrati. Questa dovrà essere effettuata attraverso sistemi georadar, oltre che con una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento.

-Gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

-La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti e' consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, e' consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia

spazio esternamente ad essa. Il progetto puo' comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.

Modalità di riempimento e ripristino dello scavo con minitrincea

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuita' delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilita'.

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuita' delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilita' per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso.

- La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

- Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

- Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento dei lavori, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza in ambito extraurbano pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque di almeno 50 cm. rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm. 4. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuita' di tali requisiti.

La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Attraversamenti in sotterraneo con scavo

E' autorizzato lo scavo a sezione delle sede stradale con le seguenti prescrizioni:

il taglio della carreggiata stradale dovrà essere eseguito in due tempi successivi, occupando una corsia per volta al fine di consentire il transito a senso unico alternato;

il controtubo per l'alloggiamento dell'impianto dovrà essere adeguatamente rinfiancato ;

gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La sezione di scavo dovrà essere riempita con:

- sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
- con misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
- conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

(in corrispondenza delle banchine non bitumate) con misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato adeguatamente compattato.

Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza totale pari a **ml. 10,00** rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm.4. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

(DOTT.ING. ANDREA RAPICETTA)

(Documento informatico Firmato Digitalmente)



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

**VARIANTE NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON
ATTRAVERSAMENTI/PERCORRENZE STRADALI CON FIBRE OTTICHE
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 18/30139/9 (19/22266/1 del 11/07/2019)

Perugia lì 24/09/2019

SP 476_3 DI NORCIA - CATEGORIA GENERICA 2

DAL KM. 0,000 AL KM. 0,237 - LATO Sinistro

TRATTO: CENTRO ABITATO DI BORGO PRECI DEL COMUNE DI PRECI

Ditta OPEN FIBER SPA

residente in VIA CERTOSA 2

Comune di 20100 MILANO

partita I.V.A. 09320630966

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

- Vista la richiesta in data 13/08/2018-11/07/2019 relativa all'oggetto;
- Vista la L.R. n. 31 del 23/12/2013 emanata dalla Regione dell'Umbria inerente "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni";
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del. C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.lgs. 15/12/1997 – n. 446 e s.m.i. ;
- Visto il Nuovo Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.122 del 10.11.1998 e s.m.i. .

- Visto il Decreto 01 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- Visto l'Art. 93 , comma 2, del D.L.gs. 01.08.2003, n. 259;
- Visto l'Art. 12, comma 3, del D.L.gs. 15.02.2016, n. 33;
- Visto che in data 27/03/2013 è stato sottoscritto "l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Umbria" tra la Regione dell'Umbria ed il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del quale Infratel Italia è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Tecnico Territoriale allegato all'APQ;
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrato il visto di regolarità espresso dal Responsabile del Procedimento;

NULLA OSTA

All'occupazione per **REALIZZAZIONE OPERE PER POSA FIBRA OTTICA:**

-N° 1 PERCORRENZA MINITRINCEA (NEL PRECEDENTE NULLA OSTA TRINCEA BANCHINA)
(dal Km. 0,000 al Km. 0,052 sx ml. 52,00)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA BANCHINA
(dal Km 0,052 al Km 0,190 sx ml. 138,00)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA
(dal Km 0,190 al Km 0,237 sx ml. 47,00)

per un occupazione totale di ml. **237,00, LUNGO LA SP 476_3 DI NORCIA dal Km 0,000 al Km 0,237 lato sinistro**; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Il presente Nulla Osta annulla e sostituisce il precedente prot. 18/30139/9 del 21/08/2018.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di Preci, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
- 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.

- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.
- I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.
- Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia con fax inviato al n. 0743/824543 - posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso fax il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di **20 giorni** decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità sopra riportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorrono le seguenti condizioni di assoggettamento/esenzione del canone d'uso:

In attuazione dell'art. 63 comma 2 – lettera f) punto 2) del D.Lgs. 446/97, la presente concessione è assoggettata a canone di occupazione secondo quanto previsto dall'art. 31 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.122 del 10/11/1998 e s.m.i.. Il canone per le occupazioni permanenti degli spazi ed aree Provinciali realizzate con cavi, condutture, impianti di ogni genere ed altri manufatti da Aziende di erogazione di pubblici servizi è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo corrisposto ai Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

- Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi , il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
- Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
- Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni . Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

- ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
- ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.
- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. La concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

CRITERI E ASPETTI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantità di materiale di risulta.

3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili (per gli attraversamenti tali alloggiamenti devono essere già presenti nel raggio di 100 metri relativamente alle strade extraurbane secondarie e locali) ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'adeguata struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9.

6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonché di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.

Percorrenza e attraversamento in sotterraneo con Tecnica a basso impatto ambientale "MINITRINCEA"

E' autorizzato lo scavo della sede stradale riferita alla tecnica di posa "minitrincea" - tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm., profondità massima 50 cm.), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-La profondità dell'estradosso della infrastruttura sotterranea potrà essere inferiore ad 1 mt. in deroga all'Art.66 del Regolamento del Codice della Strada così come sancito dal Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

-Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta una accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza dei servizi interrati . Questa dovrà essere effettuata attraverso sistemi georadar, oltre che con una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento.

-Gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

-La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti e' consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, e' consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia

spazio esternamente ad essa. Il progetto può comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.

Modalità di riempimento e ripristino dello scavo con minitrincea

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso.

- La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

- Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

- Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento dei lavori, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza in ambito extraurbano pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque di almeno 50 cm. rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm. 4. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Prescrizioni tecniche della percorrenza in sotterraneo

- Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.
- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.
- I pozzetti saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniquale volta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.
- Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Lo scavo dovrà essere richiuso, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui è stato aperto; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La chiusura degli scavi ed il ripristino della sede viabile dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - (Percorrenza in banchina non bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,15 metri;
 - misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato, adeguatamente compattato, dalla quota -0,15 metri alla quota -0,00 metri.
 - (Percorrenza in carreggiata ed in banchina bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
 - conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato con rullo tandem, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate:

- alla fresatura del conglomerato bituminoso dell'intera corsia di marcia interessata dai lavori, prolungata di 10 metri per parte, e per una profondità di cm.4. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem;
- ovvero in alternativa alla ricarica con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura, di spessore non inferiore a cm.4, per tutta la larghezza della carreggiata, banchine laterali comprese se bitumate; tale bitumatura dovrà essere prolungata di almeno 50 metri per parte rispetto alle estremità delle percorrenze realizzate e raccordata con il preesistente piano viabile in modo da non creare disagi alla circolazione.

Qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso superficiale dovrà essere opportunamente esteso fino alla fine della curva stessa. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino:

- delle banchine stradali non bitumate, con misto granulometrico frantumato ed opportunamente compattato;
- di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti;
- di tutto l'arredo stradale interessato dai lavori concessi od autorizzati.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

(DOTT.ING. ANDREA RAPICETTA)

(Documento informatico Firmato Digitalmente)



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

**VARIANTE NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON
ATTRAVERSAMENTI/PERCORRENZE STRADALI CON FIBRE OTTICHE
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 18/30150/9 (19/22266/1 del 11/07/2019)

Perugia lì 24/09/2019

SP 476_2 DI NORCIA - CATEGORIA GENERICA 1

DAL KM. 14,950 AL KM. 20,700 - LATO Destro e Sinistro

TRATTO: CENTRO ABITATO DI PIEDIVALLE - BORGO PRECI - CORONE DEL COMUNE DI PRECI

Ditta OPEN FIBER SPA

residente in VIA CERTOSA 2

Comune di 20100 MILANO

partita I.V.A. 09320630966

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

- Vista la richiesta in data 13/08/2018 – 11/07/2019 relativa all'oggetto;
- Vista la L.R. n. 31 del 23/12/2013 emanata dalla Regione dell'Umbria inerente "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni";
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del. C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.lgs. 15/12/1997 – n. 446 e s.m.i. ;
- Visto il Nuovo Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.122 del 10.11.1998 e s.m.i. .

- Visto il Decreto 01 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- Visto l'Art. 93 , comma 2, del D.L.gs. 01.08.2003, n. 259;
- Visto l'Art. 12, comma 3, del D.L.gs. 15.02.2016, n. 33;
- Visto che in data 27/03/2013 è stato sottoscritto "l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Umbria" tra la Regione dell'Umbria ed il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del quale Infratel Italia è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Tecnico Territoriale allegato all'APQ;
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrato il visto di regolarità espresso dal Responsabile del Procedimento;

NULLA OSTA

All'occupazione per **REALIZZAZIONE OPERE PER FIBRA OTTICA:**

Centro Abitato di Piedivalle:

-N° 1 PERCORRENZA SU PONTE CANALETTA
(dal Km 14,950 al Km 14,980 dx ml. 30,00)

-N° 1 ATTRAVERSAMENTO MINITRINCEA
(al Km 15,000 ml. 10,00)

Centro Abitato di Borgo Preci:

-N° 4 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA
[al Km 17,400 ml. 10,00; al Km 17,510 ml. 6,00; al Km 17,778 ml. 10,00; al Km. 17,861 ml. 6,00
(**NULLA OSTA PRECEDENTE n° 3 attraversamenti trincea**)]

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA (NON AUTORIZZATA NEL NULLA OSTA PRECEDENTE)
(dal Km. 17,510 al Km. 17,542 lato sx ml. 32,00)

-N° 5 PERCORRENZE MINITRINCEA
[dal Km 17,030 al Km 17,165 dx ml. 135,00; dal Km 17,200 al Km 17,240 dx ml. 40,00; dal Km. 17,400 al Km. 17,425 sx ml. 25,00; dal Km. 17,636 al Km. 17,653 sx ml. 17,00; dal Km. 17,778 al Km. 17,861 dx ml. 83,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 2 PERCORRENZE MINITRINCEA**)]

-N° 1 ARMADIO
(al Km 17,400 sx)

-N° 4 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA

[dal Km. 17,425 al Km 17,510 sx ml. 85,00; dal Km. 17,542 al Km. 17,636 sx ml. 94,00; dal Km. 17,653 al Km. 17,778 sx ml. 125,00; dal Km. 17,861 al Km. 17,950 dx ml. 89,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 1 PERCORRENZA TRINCEA BANCHINA**)]

Centro Abitato di Corone:

-N° 2 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA

[al Km. 20,166 ml. 7,00; al Km. 20,310 ml. 7,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 4 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA**)]

-N° 2 PERCORRENZA MINITRINCEA

[dal Km. 19,700 al Km. 20,010 dx ml. 310,00; dal Km. 20,166 al Km. 20,700 sx ml. 534,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 1 PERCORRENZA MINITRINCEA**)]

-N° 1 ARMADIO

(al Km 20,310 dx)

-N° 1 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA

[dal Km 20,010 al Km 20,166 dx ml. 156,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 3 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA**)]

-N° 2 PERCORRENZE NO DIG (QUESTE PERCORRENZE NON VERRANNO EFFETTUATE)

(dal Km 20,166 al Km 20,270 sx ml. 104,00; dal Km 20,310 al Km 20,700 sx ml. 390,00)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA

(dal Km 20,270 al Km 20,310 sx ml. 40,00)

per un occupazione totale di ml. 1.851,00, **LUNGO LA SP 476_2 DI NORCIA dal Km 14,950 al Km 20,700 lato destro e sinistro**; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Il presente Nulla Osta annulla e sostituisce il precedente prot. 18/30150/9 del 21/08/2018.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di Preci, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
 - 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.
- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.

- I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.
- Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia con fax inviato al n. 0743/824543 - posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso fax il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di **80 giorni** decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità sopra riportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorrono le seguenti condizioni di assoggettamento/esenzione del canone d'uso:

- In attuazione dell'art. 63 comma 2 – lettera f) punto 2) del D.Lgs. 446/97, la presente concessione è assoggettata a canone di occupazione secondo quanto previsto dall'art. 31 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.122 del 10/11/1998 e s.m.i.. Il canone per le occupazioni permanenti degli spazi ed aree Provinciali realizzate con cavi, condutture, impianti di ogni genere ed altri manufatti da Aziende di erogazione di pubblici servizi è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo corrisposto ai Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
- ❑ Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
 - ❑ Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
 - ❑ Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni . Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
 - ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
 - ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e

spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.

- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. la concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

CRITERI E ASPETTI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantità di materiale di risulta.

3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili (per gli attraversamenti tali alloggiamenti devono essere già presenti nel raggio di 100 metri relativamente alle strade extraurbane secondarie e locali) ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'ideale struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9.

6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonché di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la

programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.

Percorrenza e attraversamento in sotterraneo con Tecnica a basso impatto ambientale "MINITRINCEA"

E' autorizzato lo scavo della sede stradale riferita alla tecnica di posa "minitrincea" - tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm., profondità massima 50 cm.), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-La profondità dell'estradosso della infrastruttura sotterranea potrà essere inferiore ad 1 mt. in deroga all'Art.66 del Regolamento del Codice della Strada così come sancito dal Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

-Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta una accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza dei servizi interrati . Questa dovrà essere effettuata attraverso sistemi georadar, oltre che con una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento.

-Gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

-La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti e' consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, e' consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia spazio esternamente ad essa. Il progetto puo' comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.

Modalità di riempimento e ripristino dello scavo con minitrincea

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di

intradosso dello strato di usura, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuit  delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilit .

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuit  delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilit  per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso.

- La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

- Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

- Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento dei lavori, il concessionario provveder , con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza in ambito extraurbano pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque di almeno 50 cm. rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondit  di cm. 4. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuit  di tali requisiti.

La relativa ricarica dovr  effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem. Il concessionario dovr  inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Percorrenza su ponte

La percorrenza dovr  essere eseguita a condizione che non vengano intaccati elementi strutturali e che vengano scrupolosamente rispettati i grafici allegati.

Attraversamenti in sotterraneo con scavo

E' autorizzato lo scavo a sezione delle sede stradale con le seguenti prescrizioni:

il taglio della carreggiata stradale dovr  essere eseguito in due tempi successivi, occupando una corsia per volta al fine di consentire il transito a senso unico alternato;

il controtubo per l'alloggiamento dell'impianto dovr  essere adeguatamente rinfiancato ;

gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La sezione di scavo dovrà essere riempita con:

- sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
- con misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
- conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

(in corrispondenza delle banchine non bitumate) con misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato adeguatamente compattato.

Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza totale pari a **ml. 10,00** rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm.4. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Prescrizioni tecniche per installazione Armadi

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Gli armadi necessari alla funzionalità dell'impianto dovranno essere installati al di fuori della piattaforma stradale.
- Gli armadi installati all'interno della fascia di pertinenza, dovranno essere muniti di appositi pannelli con pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse di superficie utile di segnalazione non inferiore a 1.600 cmq.

Prescrizioni tecniche della percorrenza in sotterraneo

- Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.
- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.
- I pozzetti saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniquale volta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.
- Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Lo scavo dovrà essere richiuso, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui è stato aperto; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La chiusura degli scavi ed il ripristino della sede viabile dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - (Percorrenza in banchina non bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbio di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,15 metri;
 - misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato, adeguatamente compattato, dalla quota -0,15 metri alla quota -0,00 metri.
 - (Percorrenza in carreggiata ed in banchina bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbio di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
 - conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato con rullo tandem, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

BezierPath

327985



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

**VARIANTE NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON
ATTRAVERSAMENTI/PERCORRENZE STRADALI CON FIBRE OTTICHE
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 18/30150/9 (19/22266/1 del 11/07/2019)

Perugia lì 24/09/2019

SP 476_2 DI NORCIA - CATEGORIA GENERICA 1

DAL KM. 14,950 AL KM. 20,700 - LATO Destro e Sinistro

TRATTO: CENTRO ABITATO DI PIEDIVALLE - BORGO PRECI - CORONE DEL COMUNE DI PRECI

Ditta OPEN FIBER SPA

residente in VIA CERTOSA 2

Comune di 20100 MILANO

partita I.V.A. 09320630966

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

- Vista la richiesta in data 13/08/2018 – 11/07/2019 relativa all'oggetto;
- Vista la L.R. n. 31 del 23/12/2013 emanata dalla Regione dell'Umbria inerente "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni";
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del . C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.lgs. 15/12/1997 – n. 446 e s.m.i. ;
- Visto il Nuovo Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.122 del 10.11.1998 e s.m.i. .

- Visto il Decreto 01 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- Visto l'Art. 93 , comma 2, del D.L.gs. 01.08.2003, n. 259;
- Visto l'Art. 12, comma 3, del D.L.gs. 15.02.2016, n. 33;
- Visto che in data 27/03/2013 è stato sottoscritto "l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Umbria" tra la Regione dell'Umbria ed il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del quale Infratel Italia è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Tecnico Territoriale allegato all'APQ;
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrato il visto di regolarità espresso dal Responsabile del Procedimento;

NULLA OSTA

All'occupazione per **REALIZZAZIONE OPERE PER FIBRA OTTICA:**

Centro Abitato di Piedivalle:

-N° 1 PERCORRENZA SU PONTE CANALETTA
(dal Km 14,950 al Km 14,980 dx ml. 30,00)

-N° 1 ATTRAVERSAMENTO MINITRINCEA
(al Km 15,000 ml. 10,00)

Centro Abitato di Borgo Preci:

-N° 4 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA
[al Km 17,400 ml. 10,00; al Km 17,510 ml. 6,00; al Km 17,778 ml. 10,00; al Km. 17,861 ml. 6,00
(NULLA OSTA PRECEDENTE n° 3 attraversamenti trincea)]

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA (NON AUTORIZZATA NEL NULLA OSTA PRECEDENTE)
(dal Km. 17,510 al Km. 17,542 lato sx ml. 32,00)

-N° 5 PERCORRENZE MINITRINCEA
[dal Km 17,030 al Km 17,165 dx ml. 135,00; dal Km 17,200 al Km 17,240 dx ml. 40,00; dal Km. 17,400 al Km. 17,425 sx ml. 25,00; dal Km. 17,636 al Km. 17,653 sx ml. 17,00; dal Km. 17,778 al Km. 17,861 dx ml. 83,00 (NULLA OSTA PRECEDENTE N° 2 PERCORRENZE MINITRINCEA)]

-N° 1 ARMADIO
(al Km 17,400 sx)

-N° 4 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA

[dal Km. 17,425 al Km 17,510 sx ml. 85,00; dal Km. 17,542 al Km. 17,636 sx ml. 94,00; dal Km. 17,653 al Km. 17,778 sx ml. 125,00; dal Km. 17,861 al Km. 17,950 dx ml. 89,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 1 PERCORRENZA TRINCEA BANCHINA**)]

Centro Abitato di Corone:

-N° 2 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA

[al Km. 20,166 ml. 7,00; al Km. 20,310 ml. 7,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 4 ATTRAVERSAMENTI TRINCEA**)]

-N° 2 PERCORRENZA MINITRINCEA

[dal Km. 19,700 al Km. 20,010 dx ml. 310,00; dal Km. 20,166 al Km. 20,700 sx ml. 534,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 1 PERCORRENZA MINITRINCEA**)]

-N° 1 ARMADIO

(al Km 20,310 dx)

-N° 1 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA

[dal Km 20,010 al Km 20,166 dx ml. 156,00 (**NULLA OSTA PRECEDENTE N° 3 PERCORRENZE TRINCEA BANCHINA**)]

-N° 2 PERCORRENZE NO DIG (QUESTE PERCORRENZE NON VERRANNO EFFETTUATE)

(dal Km 20,166 al Km 20,270 sx ml. 104,00; dal Km 20,310 al Km 20,700 sx ml. 390,00)

-N° 1 PERCORRENZA TRINCEA

(dal Km 20,270 al Km 20,310 sx ml. 40,00)

per un occupazione totale di ml. 1.851,00, **LUNGO LA SP 476_2 DI NORCIA dal Km 14,950 al Km 20,700 lato destro e sinistro**; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Il presente Nulla Osta annulla e sostituisce il precedente prot. 18/30150/9 del 21/08/2018.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di Preci, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
 - 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.
- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.

- I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.
- Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia con fax inviato al n. 0743/824543 - posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso fax il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di **80 giorni** decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità sopra riportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorrono le seguenti condizioni di assoggettamento/esenzione del canone d'uso:

In attuazione dell'art. 63 comma 2 – lettera f) punto 2) del D.Lgs. 446/97, la presente concessione è assoggettata a canone di occupazione secondo quanto previsto dall'art. 31 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.122 del 10/11/1998 e s.m.i.. Il canone per le occupazioni permanenti degli spazi ed aree Provinciali realizzate con cavi, condutture, impianti di ogni genere ed altri manufatti da Aziende di erogazione di pubblici servizi è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo corrisposto ai Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

- ❑ Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
- ❑ Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
- ❑ Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni . Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
- ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e

spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.

- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. la concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

CRITERI E ASPETTI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantità di materiale di risulta.

3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili (per gli attraversamenti tali alloggiamenti devono essere già presenti nel raggio di 100 metri relativamente alle strade extraurbane secondarie e locali) ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'adeguata struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9.

6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonché di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la

programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.

Percorrenza e attraversamento in sotterraneo con Tecnica a basso impatto ambientale "MINITRINCEA"

E' autorizzato lo scavo della sede stradale riferita alla tecnica di posa "minitrincea" - tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm., profondità massima 50 cm.), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-La profondità dell'estradosso della infrastruttura sotterranea potrà essere inferiore ad 1 mt. in deroga all'Art.66 del Regolamento del Codice della Strada così come sancito dal Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

-Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta una accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza dei servizi interrati . Questa dovrà essere effettuata attraverso sistemi georadar, oltre che con una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento.

-Gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

-La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti e' consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, e' consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia spazio esternamente ad essa. Il progetto puo' comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.

Modalità di riempimento e ripristino dello scavo con minitrincea

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di

intradosso dello strato di usura, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuit  delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilit .

- In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuit  delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticita' e permeabilit  per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso.

- La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

- Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

- Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento dei lavori, il concessionario provveder , con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza in ambito extraurbano pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque di almeno 50 cm. rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondit  di cm. 4. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuit  di tali requisiti.

La relativa ricarica dovr  effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem. Il concessionario dovr  inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Percorrenza su ponte

La percorrenza dovr  essere eseguita a condizione che non vengano intaccati elementi strutturali e che vengano scrupolosamente rispettati i grafici allegati.

Attraversamenti in sotterraneo con scavo

E' autorizzato lo scavo a sezione delle sede stradale con le seguenti prescrizioni:

il taglio della carreggiata stradale dovr  essere eseguito in due tempi successivi, occupando una corsia per volta al fine di consentire il transito a senso unico alternato;

il controtubo per l'alloggiamento dell'impianto dovr  essere adeguatamente rinfiancato ;

gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idrica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La sezione di scavo dovrà essere riempita con:

- sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
- con misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
- conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

(in corrispondenza delle banchine non bitumate) con misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato adeguatamente compattato.

Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza totale pari a **ml. 10,00** rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm.4. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Prescrizioni tecniche per installazione Armadi

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Gli armadi necessari alla funzionalità dell'impianto dovranno essere installati al di fuori della piattaforma stradale.
- Gli armadi installati all'interno della fascia di pertinenza, dovranno essere muniti di appositi pannelli con pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse di superficie utile di segnalazione non inferiore a 1.600 cmq.

Prescrizioni tecniche della percorrenza in sotterraneo

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.
- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.
- I pozzetti saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniqualvolta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.
- Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Lo scavo dovrà essere richiuso, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui è stato aperto; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La chiusura degli scavi ed il ripristino della sede viabile dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - (Percorrenza in banchina non bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbio di cava o di fiume pulito fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,15 metri;
 - misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato, adeguatamente compattato, dalla quota -0,15 metri alla quota -0,00 metri.
 - (Percorrenza in carreggiata ed in banchina bitumata) il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbio di cava o di fiume pulito fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
 - conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato con rullo tandem, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.

Successivamente, previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate:

- alla fresatura del conglomerato bituminoso dell'intera corsia di marcia interessata dai lavori, prolungata di 10 metri per parte, e per una profondità di cm.4. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem;
- ovvero in alternativa alla ricarica con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura, di spessore non inferiore a cm.4, per tutta la larghezza della carreggiata, banchine laterali comprese se bitumate; tale bitumatura dovrà essere prolungata di almeno 50 metri per parte rispetto alle estremità delle percorrenze realizzate e raccordata con il preesistente piano viabile in modo da non creare disagi alla circolazione.

Qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso superficiale dovrà essere opportunamente esteso fino alla fine della curva stessa. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino:

- delle banchine stradali non bitumate, con misto granulometrico frantumato ed opportunamente compattato;
- di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti;
- di tutto l'arredo stradale interessato dai lavori concessi od autorizzati.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

(DOTT.ING. ANDREA RAPICETTA)

(Documento informatico Firmato Digitalmente)